

n. 43/20 Proav Pres.



TRIBUNALE DI VICENZA	
- 9 MAR 2020	
PROT. N°	2313/20
	IERE

TRIBUNALE DI VICENZA

Via Ettore Gallo n. 24 - 36100 Vicenza - Tel. 0444/398111
Cod. Fiscale 80022130241
e-mail: tribunale.vicenza@giustizia.it

Alla Procura della Repubblica di Vicenza

Ai Magistrati del Tribunale di Vicenza

Ai Magistrati Onorari del Tribunale di Vicenza

All'Ordine degli Avvocati di Vicenza

Al Personale del Tribunale di Vicenza

Al Personale Rangers del Servizio di Vigilanza

E p.c.

Al Presidente della Corte d'Appello di Venezia

OGGETTO: emergenza Coronavirus – prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019
SETTORE PENALE – GIP / GUP

Il Presidente

Viste le disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e le norme di legge in materia di contenimento e prevenzione del contagio COVID19;
visto il decreto legge del 08.03.2020 che ha stabilito, con efficacia immediata, il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali¹ pendenti a data successiva al 22 marzo 2020;

¹ Fanno eccezione alla regola del rinvio d'ufficio e quindi saranno **normalmente tenute:**

NEL SETTORE CIVILE

ritenuto che debbano essere adottate misure urgenti che diano attuazione a tali disposizioni;

dato atto che le disposizioni sono state concordate con tutti i Presidenti di Sezione, i coordinatori del settore Gip-Gup e procedure concorsuali ed il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza;

considerato l'obiettivo di ottenere una drastica riduzione delle attività che si svolgono nel Palazzo di Giustizia al fine di tutelare la salute di tutti coloro che lavorano nelle sedi giudiziarie ma anche degli utenti che debbano comparire davanti ai Giudici o accedere, per qualsiasi motivo, nella predetta sede,

secondo le indicazioni contenute nel D.L. 11/2020, tre sono le categorie di procedimenti di interesse dell'ufficio GIP/GUP che impongono, nel periodo 08.03.2020 - 22.03.2020, soluzioni differenziate:

A. Procedimenti che non subiscono alcun rinvio:

1. udienze di convalida di arresto e fermo
2. udienze in procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scade il termine massimo della misura cautelare ("*scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p.*")
3. udienze in procedimenti nei quali sono state richieste o sono in corso misure di sicurezza detentive (REMS, casa di cura e custodia)

-
- udienze nelle cause di competenza del Tribunale per i Minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

NEL SETTORE PENALE

2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:

1. a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
2. b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
3. c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
4. d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

B. Procedimenti che vengono celebrati solo se il detenuto, l'imputato o il loro difensore espressamente lo chiedono:

1. udienze in procedimenti a carico di "persone detenute", deve intendersi anche per altra causa
2. udienze in procedimenti nei quali sono applicate misure cautelari (custodiali e non), anche se scadute o revocate
3. udienze in procedimenti nei quali sono applicate misure di sicurezza non detentive, anche se revocate

Inoltre:

4. si celebrano gli incidenti probatori già fissati per l'assunzione di prove indifferibili, ma l'urgenza deve essere dichiarata dal giudice, su richiesta di parte, con provvedimento motivato.

C. Procedimenti che vengono rinviati d'ufficio a dopo il 22.03.2020:

- tutti quelli non compresi nelle categorie precedenti

Indicazioni operative per la celebrazione e il rinvio dei procedimenti

Procedimenti sub A

Saranno celebrati alle date previste, senza ulteriori avvisi o comunicazioni. L'aula di celebrazione e l'ora rimangono quelle originariamente previste. In caso fosse necessario lo spostamento in altra aula o ad altro orario per il rispetto delle prescrizioni sanitarie, sarà affisso un avviso all'esterno dell'aula d'udienza.

Convalide di arresto o fermo

Gli interrogatori di convalida saranno celebrati mediante software di comunicazione audio/video (Skype for Business).

Il GIP celebrerà l'udienza dall'aula degli interrogatori sita nell'area GIP/GUP, terzo piano, blocco B.

Il difensore potrà decidere se partecipare dal carcere o dall'aula degli interrogatori. In questo secondo caso avrà cura di darne preventivo avviso all'Ufficio GIP a mezzo PEC e, trenta minuti prima dell'orario dell'udienza, potrà avvalersi della strumentazione dell'ufficio per il colloquio in forma riservata con il suo assistito.

Procedimenti sub B

Saranno rinviati d'ufficio, salva la richiesta di celebrazione che dovrà pervenire a mezzo PEC almeno 48 ore prima della data dell'udienza.


Incidenti probatori

Saranno rinviati d'ufficio, salva la richiesta di dichiararne l'urgenza che dovrà pervenire a mezzo PEC almeno 48 ore prima della data dell'udienza. In tal caso, l'udienza sarà celebrata nella data e all'ora già precedentemente fissate.

Procedimenti sub C

Saranno rinviati d'ufficio, senza celebrazione di udienza, nemmeno per il mero rinvio.
La data della nuova udienza sarà notificata a difensori e parti.

Il Coordinatore dell'Ufficio GIP-GUP

Roberto Venditti


Il Presidente

Alberto Rizzo
